



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255

92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE

Deliberazione n. 50 del 30.10.2018



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255
92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, è redatto ai sensi del deliberato n. 26/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti emesso a Roma in data 14 novembre 2017.
2. L'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni resta disciplinata dalle specifiche vigenti norme di legge.
3. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore dell'Istituzione pubblica investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti dell'Ente.

Articolo 2 - Identificazione dei servizi

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Istituzione pubblica Casa di Riposo “Santa Teresa del Bambino Gesù” e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali o dallo Statuto dell'Ente.
2. A titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) supporto nelle attività di promozione, informazione e diffusione delle iniziative dell'Istituzione pubblica;
 - c) piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili e relative pertinenze, attività di pulizia e sistemazione, sfalcio d'erba o taglio ramaglie, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
 - d) supporto e collaborazione con l'attività amministrativa;
 - e) supporto e collaborazione con i servizi resi agli ospiti;
 - f) supporto e collaborazione per attività riguardanti l'intrattenimento agli ospiti e l'organizzazione di eventi ricreativi.
3. L'Ente si riserva, previa apposita deliberazione, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

Articolo 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività di volontariato individuale presenta la propria candidatura con nota indirizzata all'Ente nella quale indica i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento; a tal fine apposita modulistica sarà predisposta dall'Ufficio Segreteria dell'Istituzione.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta ;



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255
92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it
p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

- c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
 - d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.
3. Possono accedere anche pensionati, pensionati per invalidità o disabili, previa valutazione della compatibilità dell'utilizzo con la condizione fisica.
4. Al fine di favorirne il recupero e il reinserimento nel mondo sociale anche in assenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2., possono accedere all'attività soggetti che saranno ritenuti idonei.
- 5- Le domande pervenute ai sensi di tutti i precedenti commi, saranno esaminate da una apposita commissione composta da due componenti individuati, tra il personale dipendente o in convenzione, dall'organo amministrativo dell'Ente e presieduta dal Responsabile del Servizio di Segreteria.
5. Esperita la verifica della sussistenza dei requisiti da parte del responsabile del Servizio di Segreteria, la redazione di un progetto individuale e l'attivazione della dovuta copertura assicurativa, il volontario potrà iniziare a prestare la sua opera.
6. L'esclusione dall'elenco avviene:
- a) a richiesta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i dettami stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 4 - Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore dell'Ente mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni dell'Ente beneficiario della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 5 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà .
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. Le attività di volontariato del volontariato individuale non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dall'Ente, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

Articolo 6 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui esperita la procedura di cui all'art. 3 comma 4.



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255
92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

3. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Ente, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza.

3. L'attività del volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente dell'Istituzione Pubblica riassunto nel progetto individuale di cui all'art. 3 comma 4.

4. Il volontario è tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, a:

a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal Referente dell'Ente a cui il volontario è assegnato;

b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;

c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;

d) segnalare al responsabile del servizio di Segreteria tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale dell'Ente;

e) segnalare tempestivamente al Referente a cui il volontario è assegnato la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;

f) garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

Articolo 8 - Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Referente a cui il volontario è assegnato che deve:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

Articolo 9 - Obblighi dell'Ente

1. L'Istituzione Pubblica provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

2. L'Istituzione Pubblica è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

3. L'Istituzione Pubblica e i dipendenti dell'Ente sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255
92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

Articolo 10- Rimborso spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
2. Ai fini di cui al comma 1, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Articolo 11 - Mezzi e attrezzature

1. L'Istituzione Pubblica fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta (DPI).
2. Il volontario ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna.

Articolo 12 - Controlli

1. L'Istituzione Pubblica controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso il Responsabile del Servizio di Segreteria.
2. L'Istituzione Pubblica ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontariato qualora da queste possa derivare un danno per l'Ente, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Istituzione Pubblica non ritenga più opportuno il servizio.
3. Resta salva la facoltà del Referente cui il volontario è assegnato di interrompere il progetto in qualsiasi momento supportando tale scelta con idonea motivazione da trasmettere al Responsabile del Servizio di Segreteria che può in alternativa all'interruzione del rapporto assegnare ad un altro Referente il volontario previa redazione di un nuovo progetto.

Articolo 13 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, che avverrà dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme di questo ente che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato nella Sezione Amministrazione Trasparente -.